



comune di Livorno

**sportello
unico**

per le attività produttive



Prot. gen.le n. 48425

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
(DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Vista l'istanza presentata in data 26.11.2003, prot. n. 94860, da ROCCHETTA Claudio, in qualità di amministratore delegato della NOVAOL s.r.l. esercente attività di produzione biocarburante, per l'ampliamento dello stoccaggio di Biodisel della stessa Novaol e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Visto il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 e successive modifiche e integrazioni
- Visto il DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni
- Visto il decreto dirigenziale n. 113 del 14.06.2004, con il quale il Dirigente del Settore 7 "Tutela ambientale" della Provincia di Livorno autorizza, ad alcune condizioni, l'ampliamento dell'impianto di produzione di biodisel come richiesto con l'istanza in principio citata
- Visto il decreto dirigenziale n. 107 del 01.06.2004, con il quale il Dirigente del Settore 7 "Tutela ambientale" della Provincia di Livorno autorizza, con prescrizioni, le emissioni in atmosfera come richiesto con l'istanza in principio citata
- Fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

comunica che:

NULLA OSTA

- 1) all'ampliamento, da parte della NOVAOL s.r.l., dell'impianto di produzione di biodisel, come richiesto con l'istanza presentata in data 26.11.2003 prot. n. 94860.





Il suddetto ampliamento dovrà essere realizzato alle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 13 del 14.06.2004 del Dirigente del Settore 7 – “Tutela Ambientale” della Provincia di Livorno, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2) alle emissioni in atmosfera, come richiesto con l’istanza già citata della Novaol s.r.l., alle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 107 del 01.06.2004 del Dirigente del Settore 7 – “Tutela Ambientale” della Provincia di Livorno, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominati per l’avvio dell’attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all’art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

Livorno li, 17 giugno 2004



**Il responsabile dello Sportello
unico per le attività produttive
(Mario Fantozzi)**



per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare:

Sig. Mario Fantozzi
tel. 0586/820308
fax 0586/211661
E-mail sportimprese@comune.livorno.it







PROVINCIA DI LIVORNO
SETTORE 7 - "Tutela Ambiente"

ATTO DIRIGENZIALE N. 107 DEL 01/06/2004

OGGETTO: OGGETTO: NOVAOL SRL
SEDE LEGALE IN: VIA MADRE CABRINI N. 10, 20122 MILANO.
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'IMPIANTO DI
PRODUZIONE GASOLIO VEGETALE (BIODIESEL) UBICATO NEL COMUNE DI
LIVORNO, VIA LEONARDO DA VINCI 35/A

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare il DPR 203/88, il DPCM 21.07.89, il DM 12.07.90, il DPR 25.07.91, il DPCM 08.03.02, la LR 33/94, la LR 19/95, la DCRT 33/91, ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

ESAMINATA la domanda di autorizzazione datata 26.11.03 - in Atti provinciali prot. n. 58972/03.12.03 - trasmessa da SUAP Comune di Livorno - con Atti SUAP prot. 96834/03.12.03 - inviata dalla Novaol Srl ai sensi dell'art. 15 a) del DPR 203/88, inerente le emissioni in atmosfera dell'impianto in oggetto;

ESAMINATO il parere ARPAT prot. n. 832/1.17-LI-1 del 02.02.04 trasmesso da SUAP Comune di Livorno con Atti SUAP prot. n. 10982/11.02.04 - in Atti provinciali prot. n. 7726/16.02.04 - inerente il progetto di ampliamento dell'impianto in oggetto;

ESAMINATO il parere dell'Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Livorno - prot. n. 15556 del 25.02.04 - trasmesso da SUAP Comune di Livorno con Atti SUAP 22571/18.03.04 - in Atti provinciali prot. n. 14574/23.03.04 - inerente il progetto di ampliamento dell'impianto in oggetto;

ASSUNTO il parere del CPIA, che nella seduta del 19.05.04 si è espresso favorevolmente rispetto a detta domanda, indicando le prescrizioni e i valori limite alle emissioni contenuti negli allegati (A) e (1), parti integranti e sostanziali del presente decreto;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto Provinciale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 36 del 14/04/2000 "Conferimento di incarico di direzione delle strutture dirigenziali previste dalla deliberazione G.P. n. 57/2000", modificata con Disposizione Presidenziale n. 75 del 31/07/2001;

VISTA la Disposizione della Direzione Generale n. 259 del 26.05.2004, con la quale il Dott. Mauro Pacini è stato autorizzato alla firma di provvedimenti del Settore 7, in sostituzione del Dirigente assente per congedo ordinario;

DECRETA

di autorizzare ai sensi degli artt. 12 e 15 a) del DPR 203/88, le emissioni in atmosfera dell'impianto in oggetto.


La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 203/88.

Sono fatte salve le autorizzazioni, nullaosta, disposizioni, prescrizioni e quant'altro di competenza di altri Enti e/o Organismi, applicabili alla attività dell'impianto, autorizzata con il presente atto ai soli fini del DPR 203/88, ciò con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di igiene pubblica, lavorazioni insalubri e alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa, inoltre, che il presente atto non costituisce autorizzazione alla costruzione di opere.

ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno - è incaricata di controllare il rispetto del presente decreto.

Del presente decreto, dichiarato esecutivo dal giorno stesso dell'adozione, sono stati redatti due originali, di cui uno inviato al SUAP del Comune di Livorno e l'altro conservato agli atti di questa Amministrazione (Settore 7 "Tutela Ambiente"); copia viene trasmessa ad ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno.

IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Pacini)





ALLEGATO A

PRESCRIZIONI

1. devono essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'Allegato 1
2. deve essere rispettata la periodicità delle analisi alle emissioni e la frequenza degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'Allegato 1
3. deve essere adottato un registro delle analisi e degli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, composto da pagine numerate, vidimate dall'Amministrazione Provinciale di Livorno e firmate dal responsabile dell'impianto; (fac-simile del registro è disponibile presso la P.O. "Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, idrico" - Settore 7 "Tutela Ambiente")
4. la data, l'orario ed i risultati delle analisi, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nel suddetto registro
5. fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3 punti 14 e 15 del D.M. 12.07.90, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa, deve essere annotata nel registro. La comunicazione prevista dal sopra citato punto 15 deve essere inviata ad ARPAT - Dip. Provinciale di Livorno - Via Marradi 114, 57126 Livorno
6. il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai competenti organismi di controllo
7. i prelievi dei campioni ai camini e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti ad essi collegati
8. i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
9. la Società dovrà comunicare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax, ad ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno - Via Marradi 114, 57126 Livorno Fax 0586.263.477, le date in cui intende effettuare le analisi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento
10. i risultati delle analisi effettuate con cadenza temporale prescritta nell'Allegato 1 devono essere inviati ad ARPAT- Dipartimento Provinciale di Livorno, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 4 della DGRT n. 4356 del 17.05.91. L'Amministrazione Provinciale si riserva di richiedere i dati analitici ai fini del controllo con le modalità e i tempi che verranno eventualmente comunicati
11. devono essere concordati con ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente (art. 4 del Decreto Ministeriale del 12.07.90 e sue successive modifiche ed integrazioni)

1/1/1999

... di Livor...

... di Livor...



ALLEGATO 1

Società: Novaol Srl
Impianto: produzione gasolio vegetale (biodiesel) – Comune di Livorno, via Leonardo da Vinci 35/A
Quadro riassuntivo dichiarato delle emissioni esistenti e future

Sigla	Origine	Portata	Sezione camino	Velocità allo sbocco	Temp.	Altezza camino	Durata emissione		Impianto di abbattimento	Inquinanti		
							h/g	g/a			mg/Nmc	Kg/h
E10	Centrale termica	9504	0.5	4	102	18	24	365	...	NOx	350	...
										SOx
										CO
										CO ₂
E17	Abbattitore ad umido C401	41	0.008	4	18.5	19	24	351	Abbattitore ad umido	Metanolo Classe III Tabella D	21.41	0.9
E17bis	Abbattitore ad umido C1401	41	0.008	4	18.5	19	24	365	Abbattitore ad umido	Metanolo Classe III Tabella D	21.41	0.9

Società: Novaol Srl
Impianto: produzione gasolio vegetale (biodiesel) – Comune di Livorno, via Leonardo da Vinci 35/A
Valori limite alle emissioni

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Frequenza manutenzione ordinaria impianto di abbattimento	Periodicità analisi emissioni (1)	Valori limite alle emissioni		
					Inquinanti	mg/Nmc	Kg/h
E10	Centrale termica	...	Come da specifiche del costruttore	annuale	NOx	350	...
					SOx
					CO
					CO ₂
E17 (2)	Abbattitore ad umido C401	Abbattitore ad umido	Come da specifiche del costruttore	annuale	Metanolo Classe III Tabella D	...	1
E17bis	Abbattitore ad umido C1401	Abbattitore ad umido	Come da specifiche del costruttore	annuale	Metanolo Classe III Tabella D	...	0.9

Nota (1): A decorrere dal ricevimento del decreto di autorizzazione

Nota (2): emissione autorizzata con DGRT n. 8247/14.10.92



PROVINCIA DI LIVORNO
SETTORE 7 - "Tutela Ambiente"

ATTO DIRIGENZIALE N. 113 DEL 14/06/2004

OGGETTO: SOCIETÀ NOVAOL S.R.L STABILIMENTO DI LIVORNO, VIA LEONARDO DA VINCI N°35/A COMUNE DI LIVORNO - D.M. 15831 DEL 18 GENNAIO 1995: CONCESSIONE AI SENSI DEL D.P.R. 18.04.1994 N. 420 PER L'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DELL'IMPIANTO DI BIODIESEL.

IL DIRIGENTE

VISTI il R.D.L. 2 Novembre 1933 n. 1741, convertito nella L.8 Febbraio 1934 n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 Luglio 1934 n. 1303;

VISTO il D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito oli minerali";

VISTO il D.P.R. 203/88 recante norme in materia di qualità dell'aria;

RILEVATA ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 e della L.R.T. n. 88/98 la competenza delle Provincia al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il D.M. 15831 del 18 Gennaio 1995 con il quale alla Soc. Novaol è stata concessionata l'attività industriale per la produzione di biodiesel nello stabilimento di Livorno, Via Leonardo Da Vinci n°35/A Comune di Livorno, per una capacità di lavorazione di 109.000 t/a - stimata a 102.267 t/a, come da verbale di collaudo del 26 - 28 Novembre 1996, a i sensi dell'art. 11 del DPR. n. 420/94;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore 7 della Provincia di Livorno n. 87 del 1/05/2004 che autorizza la Soc. Novaol all'ampliamento di stoccaggio di biodiesel a seguito di cambio di destinazione d i serbatoio di capacità pari a 1300 mc.;

VISTA l'istanza della Soc. NOVAOL S.r.L., inoltrata al S.U.A.P. del Comune di Livorno in data 26 Novembre 2003, presentata ai sensi del D.P.R. 420 del 18.04.1994, con la quale si richiede il rilascio della concessione per ampliamento dell'impianto di produzione con l'aumento della capacità di lavorazione a 250.000 tonnellate/anno;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune di Livorno ha provveduto con nota del 3/12/2003 ad avviare il procedimento unico e che la Provincia di Livorno, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 420/94, per la realizzazione delle opere soggette a concessione di cui all'art. 2 dello stesso D.P.R., ha richiesto con nota prot. 60860 del 16/12/2003 il parere di propria competenza all'Agenzia delle Dogane, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, al Comune di Livorno, alla P.O. Emissioni e scarichi Idrici;

CONSIDERATO che l'iniziativa in oggetto, come illustrato nella relazione tecnica allegata all'istanza della Società come parte integrante della stessa consiste: nella realizzazione di una nuova linea di produzione di concezione analoga a quella esistente, eccettuato per il funzionamento della sezione di reazione la quale avverrà in processo continuo; nella installazione, per far fronte all'aumento della produzione derivante dall'ampliamento degli impianti, di alcuni serbatoi di stoccaggio del metilistere e di materia prima e prodotti ausiliari;

PRESO ATTO della dichiarazione di non esistenza delle condizioni di "modifica sostanziale e suscettibile di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente" ai sensi del G.R.T. n. 79 del 29.01.2001 allegata all'istanza di autorizzazione;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno (Prot. n. 7626 del 20.06.2003) con la quale si comunica che il progetto presentato dalla Società NOVAOL è stato valutato CONFORME alle regole tecniche ed ai criteri generali di prevenzione incendi;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane - Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - del 21 Aprile 2004 prot. 960.04 che esprime parere favorevole per quanto di competenza all'accoglimento della richiesta della Soc. Novaol per il rilascio della concessione per l'incremento della capacità di lavorazione del proprio impianto di lavorazione stabilita con il D.M. 15831 del 18 gennaio 1995, fino a 250.000 t/a.;

VISTI i pareri del Comune di Livorno:

- Area 4 - Assetto del Territorio Ufficio Programmazione Urbanistica del 21 aprile 2004 prot. 32506 che certifica che il complesso situato in Via L. da Vinci n. 35/A è inserito in area per le attività portuali.... e che l'attività esercitata di produzione di biodiesel risulta compatibile con la destinazione d'uso prevista dal Regolamento Urbanistico;
- Area 4 - Ufficio Tutela Ambiente del 25/02/2004 prot. 15556 che esprime il seguente parere "non si ravvedono elementi ostativi per la realizzazione del progetto in esame";

VISTO il parere favorevole, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (art. 12 e 15a), rilasciato dalla P.O. "Inquinamento Atmosferico, Idrico, Acustico Elettromagnetico" della Provincia di Livorno in data 08/06/2004;

VISTO il rapporto istruttorio della P.O. V.I.A., Risorse Energetiche e R.I.R. svolto ai sensi del DPR. n. 420/94 favorevole all'accoglimento della richiesta della Soc. Novaol;

RITENUTO di accogliere la richiesta della Soc. NOVAOL S.r.L. di concessione per incremento della capacità di lavorazione fino a 250.000 t/a dell'impianto di biodiesel ai sensi del D.P.R. 420/94;

RILEVATA la propria competenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 36 del 14.04.2000 "Conferimento di incarico di direzione delle strutture dirigenziali previste dalla deliberazione G.P. n. 57/2000" e della Disposizione Presidenziale n. 51 del 31.05.01 "Trasferimento competenze ai sensi del D.Lgs. 112/98 e successive normative regionali - Affidamento incarico al Dirigente del Settore 7";

DECRETA

Art. 1 - Alla Società NOVAOL S.r.L., Stabilimento di Livorno, situato in Via L. Da Vinci n. 35/A - Comune di Livorno, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 420 del 18/04/1994, è concesso di costruire ed esercire una nuova linea di produzione interno dello stabilimento per la produzione di biodiesel sito

nel Comune di Livorno - Via Leonardo da Vinci 35/A, come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza della Società come parte integrante della stessa;

Art. 2 - La capacità di lavorazione complessiva dello stabilimento di produzione di biodiesel, con l'esercizio della nuova linea di produzione, è di 250.000 tonn./anno.

Fa parte dell'impianto un parco serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, così composto:

n. 3 serbatoi fuori terra da 270 mc. = mc. 810 per Metilestere (prodotto intermedio)

n. 7 serbatoi fuori terra rispettivamente da

2 * 1000 mc. = mc. 2000
2 * 1040 mc. = mc. 2080
2 * 210 mc. = mc. 420
1 * 1300 mc. = mc. 1300

= mc. 5800 per Metilestere (prodotto

finito)

n. 2 serbatoi fuori terra rispettivamente da

1000 mc. = mc. 1000
1300 mc. = mc. 1300

= mc. 2300 per Olio Alimentazione bio

n. 4 serbatoi fuori terra rispettivamente da

2 * 260 mc. = mc. 520
1 * 100 mc. = mc. 100
1 * 270 mc. = mc. 270

= mc. 890 per Glicerina

n. 1 serbatoio fuori terra da mc. 40 per Metilato di Sodio

n. 2 serbatoi fuori terra da 20 mc. = mc. 40 per Acido Cloridrico

n. 1 serbatoio fuori terra da mc. 10 per Acido Solforico

n. 1 serbatoio interrato da mc. 180 per Metanolo.

n. 2 serbatoi fuori terra rispettivamente di mc. 80 e mc. 100 = mc. 180 per Olio vegetale esausto.

Art. 3 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia. Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni, nulla osta, prescrizioni e quant'altro di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni applicabili all'attività dell'impianto.

Art. 4 - La presente concessione si intende inoltre rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società concessionaria e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto potessero comunque derivare a terzi.

Art. 5 - La durata della concessione resta fissata in venti anni a decorrere dalla data del D.M. 15831 del 18 Gennaio 1995, citato nella premessa;

Art. 6 - La Società, ai sensi dell'art. 11 del DPR 18 aprile 1994, n. 420, non potrà iniziare l'esercizio delle opere previste nel presente atto prima che le stesse siano sottoposte a collaudo da parte di una apposita Commissione. Tale Commissione sarà costituita:

- Provincia di Livorno - Dirigente del Settore 7 "Tutela Ambiente" o suo delegato con funzioni di Presidente e da un funzionario amministrativo con funzione di segretario della Commissione;
- Ministero delle Finanze - Agenzia delle Dogane, funzionario tecnico o amministrativo;
- Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

La Commissione di Collaudo potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo di questa Amministrazione e da un rappresentante statale della Stazione Sperimentale Oli e Grassi.

Del presente atto, dichiarato esecutivo il giorno della sua adozione, sono stati redatti due originali di cui uno in bollo. L'originale in bollo è trasmesso alla Soc. Novaol Srl e l'altro conservato agli Atti di questa Amministrazione (Settore 7 – Tutela Ambiente).

Copia del presente atto è trasmesso all'Agenzia delle Dogane – Area verifiche e controllo tributi doganali e accise, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane, all'Ufficio Tecnico di Finanza di Livorno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al SUAP del Comune di Livorno.

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Serra)

